

STUDIO LEGALE

Lavoro -civile -amministrativo

Avv. GIUSEPPE TOMASSO

Patrocinante in Cassazione

Via Virgilio, 81/A - 03043 CASSINO (FR)

Tel. e Fax 0776.24945 Pec: studiolegaletomasso@pec.avvoticassino.it

**Al Direttore Generale ASL FR-
Dott.ssa Pier Paola D'Alessandro**

**Al Direttore Amministrativo aziendale
Dott.ssa Eleonora Di Giulio**

**Al Direttore Sanitario aziendale
Dott.ssa Simona CARLI**

**ALLA PROCURA REGIONALE DELLA CORTE DEI CONTI
Sez. Giurisdizionale della Regione Lazio
Via Baiamonti -00195 ROMA**

**ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
ISPettorATO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
protocollo_dfp@mailbox.governo.it**

**Ispettorato Nazionale del Lavoro
Piazza Domenico Ferrante, 1 - Frosinone 03100
PEC: itl.frosinone@pec.ispettorato.gov.it**

**Al Presidente della Giunta Regionale
Dott. Nicola Zingaretti**

**All' Assessore Sanità e integrazione
Socio-Sanitaria Regione Lazio ALESSIO D'AMATO
protocollo@regione.lazio.legalmail.it**

**Al Presidente del Consiglio Regionale del Lazio
Dott M. Buschini**

Ai Consiglieri Regionali:

Leodori

Buschini

Battisti

Vincenzi

Mattia

Bonafoni

Ciani

Ognibene

Capriccioli

Cavallari

Di Biase

Civita

Califano

Tidei

Leonori

Patanè

Minnucci

Grippo

Panunzi

Regrigeri

La Penna

Forte

**Oggetto: Contratto libero professionale per n.01 addetto stampa
ASL di Frosinone. Illegittimità**

Scrivo in nome, per conto e nell'interesse della organizzazione sindacale F.I.A.L.S. (Federazione Italiana Autonomie Locali e Sanità), in persona del Segretario Provinciale di Frosinone, D'Angelo Francesco, per rappresentare ed esporre quanto di seguito.

La ASL di Frosinone senza adottare alcuna deliberazione ha, sic et simpliciter, pubblicato sul proprio sito (Rubrica: Bandi e quindi neppure nell'Albo Petrorio) con decorrenza dal 26 febbraio 2021 e scadenza a soli 05 giorni (per pochi 'intimi' quindi) un avviso/manifestazione di interesse per titoli e prova colloquio finalizzato all'individuazione di un libero professionista da adibire quale addetto stampa (per sei mesi prorogabili), al fine di fronteggiare l'emergenza Covid 19, con obbligo di esclusività per detto periodo.

**MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER TITOLI E PROVA COLLOQUIO PER INCARICO LIBERO PROFESSIONALE , AL
FINE DI FRONTEGGIARE L'EMERGENZA
COVID 19 PER N. 1 POSTO DI ADDETTO STAMPA**

SI RENDE NOTO

Che é indetta una manifestazione d'interesse per titoli e prova colloquio, per n. 1 posto di **ADDETTO STAMPA, con incarico libero professionale**, per le esigenze della Unità Funzionale Ufficio Stampa, Informazione, Comunicazione e Relazioni Esterne, Eventi dell'Asl di Frosinone, nel rispetto dei limiti previsti dal Fabbisogno Assunzionale autorizzato con Determinazione Regionale n. G15011 del 22 novembre 2018 ed in attuazione del DCA n. U00378/2019. L'incarico, che avrà durata di sei mesi eventualmente prorogabili per ulteriori sei, prevede un compenso mensile di € 2.000,00 al lordo delle trattenute previdenziali e fiscali (comprensivo di IVA, se dovuta, e C.P.), da corrispondervi in 6 mensilità previa emissione di fattura. L'incarico in oggetto è rivolto ad assicurare una efficiente comunicazione delle attività e delle iniziative aziendali con particolare riferimento alla gestione dell'emergenza COVID-19, in un'ottica di ottimizzazione del processo di trasferimento delle informazioni, in coerenza con la legge 7 Giugno 2000 n.150:

- Gestione professionale dei rapporti con tutti gli organi d'informazione;
- Produzione e redazione di comunicati stampa concernenti l'attività istituzionale dell'Azienda Sanitaria Locale di Frosinone (fornendo visibilità e programmi, progetti, attività e iniziative promosse dall'azienda o a cui partecipa l'azienda stessa, nonché promuovendo nuove relazioni con i cittadini) a garanzia del massimo livello di trasparenza, chiarezza e tempestività d'operato;
- Supporto alla Direzione nell'organizzazione di conferenze, incontri ed eventi stampa.

L'incarico libero professionale non prevede vincoli di subordinazione, ma si caratterizza per la continuità delle prestazioni nel periodo del rapporto concordato.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE.

- Diploma di laurea vecchio ordinamento e/o Diploma di laurea I° livello Triennale
- Iscrizione all'ordine dei giornalisti, elenco professionisti o pubblicitari (art.9 legge 150/2000 e art. 3 DPR 422/2001); l'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei paesi dell'Unione Europea o di paesi non comunitario consente la partecipazione al concorso, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.
La figura professionale richiesta dovrà collaborare con la Direzione Strategica Aziendale, ed essere in possesso dei requisiti professionali previsti all'art. 3 del DPR n. 422/2001 per lo svolgimento di tali attività nelle pubbliche amministrazioni nonché comprovata esperienza, almeno triennale, in Ufficio Stampa della P.A.

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9, comma 4 della Legge 150 del 2000 "Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni", l'Addetto-Stampa non potrà esercitare, per tutta la durata dell'incarico, attività professionali nei settori radio-televisivo, del giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche.

Tale volontà aziendale così come tradottasi in atti è palesemente illegittima sotto vari e concorrenti profili perché sarebbe adottata in violazione di legge e quindi va revocata. Vediamo il perché.

Innanzitutto, va chiarito in punto di fatto che presso la ASL di Frosinone risulta presente una Unità funzionale, prevista espressamente dal vigente atto aziendale, di Ufficio stampa, Informazione, Comunicazione e relazioni esterne che ne individua le funzioni, compiti e competenze (cfr: funzionogramma atto aziendale).

Detto Ufficio è stato ricoperto da un collaboratore amministrativo di ruolo, tale Marco Ferrara, sino al 31 ottobre 2020 data di collocamento a riposo.

Va precisato che anche il CCNL del 21 maggio 2018, colmando una lacuna precedente, ha espressamente inquadrato l'addetto all'ufficio stampa nel profilo di collaboratore amministrativo professionale.

Incomprensibile è il richiamo al Covid 19, come se si tentasse di giustificare una sorta di urgenza di provvedere: asserzione non veritiere atteso che il citato dipendente ha formulato domanda di collocamento riposo 18-20 mesi prima e la stessa asl dal maggio-giugno 2020 ha collocato d'ufficio in ferie il medesimo: in pratica, la ASL avrebbe avuto tutto il tempo necessario per adottare iniziative intese alla copertura del posto che si sarebbe reso vacante. Peraltro, ad abundantiam, non si comprende la ragione dell'utilizzo della forma contrattuale libero professionale in luogo di quella di natura subordinata (contratto a tempo determinato) nelle more del reclutamento ordinario a t. indeterminato, atteso che nel fabbisogno era riportata tale vacanza/necessità di profilo professionale.

In sostanza, v'è un ufficio organicamente strutturato all'interno della ASL, previsto e disciplinato dall'atto aziendale per il quale si è verificata una vacanza di organico che, quindi, non può essere colmata con un incarico libero professionale sia perché la normativa vigente (cfr art 7, commi 5bis e 6 dlgsvo 165/2001) vieta il ricorso ai contratti di cui al presente comma per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei

soggetti incaricati ai sensi del medesimo comma come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti sia perché le funzioni di addetto stampa non sono inquadrabili nell'attività libero professionale ma in quella di natura subordinata.

Su tale aspetto si ritiene utile, al fine di evitare che siano contestate argomentazioni giuridiche formulate, richiamare il teso di una recentissima sentenza della Corte dei Cassazione che ha effettuato un puntuale disamina della subiecta materia.

Cassazione, Sent. Sez. L Num. 11543 del 15 giugno 2020 (Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE Relatore: BELLE' ROBERTO):

<<4.2 L'art. 9 della L. 150/2000, nell'introdurre una disciplina organica degli uffici stampa delle Pubbliche Amministrazioni prevede in particolare che:

- gli Uffici Stampa, come gli altri uffici di informazione e comunicazione, siano appositamente istituiti, quali «*strutture*» definite nell'ambito dell'ordinamento degli uffici e del personale (art. 6, co. 2, prima parte), con rinvio (art. 6, co. 1) all'art. 12 d. lgs. 29/1993 e, attraverso esso, all'art. 31 del medesimo d. lgs. e quindi alla definizione di tale ufficio in pianta organica;

- i predetti uffici siano costituiti da personale necessariamente iscritto all'albo nazionale dei giornalisti (art. 9, co. 2, primo inciso);

- il personale addetto sia (art. 9 co. 2, in prosieguo) dipendente della P.A., anche in posizione di comando o fuori ruolo (con provenienza quindi da altra Amministrazione), come anche è ammesso il ricorso a personale estraneo sulla base di «*incarichi individuali*» ad «*esperti di provata competenza*» e con determinazione preventiva di «*durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione*» (art. 7, co. 6 d. lgs. 29/1993, ora art. 7, co. 6, d. lgs. 165/2001);

- l'ufficio sia diretto da un coordinatore, con qualifica di capo ufficio stampa, il quale «*sulla base delle direttive impartite dall'organo di vertice dell'amministrazione*» cura i collegamenti con gli organi di informazione, assicurando «*il maggior grado di trasparenza, chiarezza e tempestività delle comunicazioni da fornire*» (comma 3);

- il divieto per gli addetti all'ufficio di esercitare, per tutta la durata dell'incarico, attività professionali nel settore del giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche, salvo deroghe previste dalla speciale contrattazione collettiva di cui *infra* (comma 4);

- i profili professionali degli addetti all'ufficio stampa sono affidati, per la loro «*individuazione*» e «*regolamentazione*» ad una «*speciale area di contrattazione collettiva*» da svolgere «*con l'intervento delle organizzazioni rappresentative della categoria dei giornalisti*» (comma 5). Il fulcro della normativa si incentra quindi nella previsione del collegamento con l'esterno come facente capo ad una specifica figura (il coordinatore o capo ufficio stampa), a sua volta vincolata all'osservanza delle direttive da impartirsi a cura del vertice stesso della P.A. interessata, profili attorno ai quali ruota appunto l'equilibrio fra trasparenza e riservatezza alla cui regolazione le norme sono destinate.

Ciò con un nesso gerarchico destinato inevitabilmente ad influire sull'intera caratterizzazione dell'ufficio e degli addetti ad esso.

Non a caso la L. 150/2000 rimanda ad un'apposita contrattazione collettiva la definizione di specifici profili professionali, destinati ad essere elaborati in coerenza con la tipologia di prestazioni e con l'inserimento di esse, nei termini sopra detti, all'interno di una Pubblica Amministrazione.

4.3 Riepilogando, dall'insieme delle discipline sopra esaminate si delineano alcune caratteristiche dell'ordinamento degli Uffici Stampa presso la P.A., consistenti: nel riferirsi di tale Ufficio ad una specifica articolazione organizzativa degli enti pubblici, da istituire espressamente e specificamente in pianta organica; nell'adibizione ai predetti Uffici, a soddisfazione dei posti in pianta organica così destinati, di personale con una pregressa professionalità (iscrizione all'albo dei giornalisti) al fine dello svolgimento di attività da riportare a profili professionali specifici, propri dell'attività richiesta ed ora da definirsi in sede di contrattazione collettiva secondo le regole del pubblico impiego privatizzato; nell'inserirsi dell'attività in una linea gerarchica interna agli enti, attraverso la mediazione di un coordinatore-capo ufficio stampa.

Il complesso coordinamento di interessi che, come si è detto, la legge è chiamata a realizzare, si attua dunque attraverso regole rigorose che identificano l'Ufficio Stampa come organizzazione a sé stante, da prevedere in pianta organica sulla base di atti c.d. di macroorganizzazione, in cui inserire personale munito di uno speciale inquadramento, con profili professionali parimenti speciali e non attraverso estemporanee o indiscriminate attribuzioni di funzioni informative, assunte in forza di provvedimenti

singolari comunque denominati, ma appartenenti alla sfera della c.d. microorganizzazione interna di un qualsivoglia ufficio della P.A.

5. Ciò pone le basi per meglio apprezzare anche il tema della natura dell'attività professionale svolta in ambito di uffici stampa.

L'inserimento organico nell'ambito della P.A. e la espressa sottoposizione a direttive (propria dell'art. 9 cit., ma già anche della legislazione regionale, come si è visto) esprimono infatti caratteristiche autonome rispetto alla figura del giornalista di cui alla L. 69/1963, caratterizzata dal «*diritto insopprimibile*» ad una piena «*libertà di informazione e di critica*» (art. 2), che invece può soffrire limitazioni in ragione delle direttive, nell'interesse della riservatezza dell'Amministrazione, cui soggiace l'attività dell'Ufficio Stampa. Non diversamente è improponibile l'applicazione all'addetto all'ufficio stampa pubblico, della disciplina in ordine all'obbligo di assicurare il «*segreto professionale sulla fonte delle notizie*» in ragione di un ipotetico «*carattere fiduciario di esse*», per la semplice ragione che l'Ufficio Stampa non può operare ricercando notizie all'interno dell'Amministrazione che non sia legittimato a trattare sulla base delle direttive di cui sopra.

Così come è difficilmente declinabile per il giornalista pubblico l'obbligo di «*promuovere lo spirito di collaborazione tra colleghi, la cooperazione fra giornalisti*», di cui all'art. 2 cit. ultima parte.

In sostanza mancano, nell'addetto all'ufficio stampa pubblico, quei tratti di spiccata autonomia (Cass. 16 gennaio 1993, n. 536) anche nell'acquisizione delle conoscenze (Cass. 1 febbraio 2016 n. 1853; Cass. 29 agosto 2011 n. 17723; Cass. 22 novembre 2010, n. 23625) e nel diritto di critica che caratterizzano la figura secondo la connotazione di essa elaborata in sede giurisprudenziale.>>

Alla luce di quanto sopra si c Invita diffida a non voler proceder ulteriormente con la manifestazione di interesse de qua e previa revoca dello stesso optando per avviso per un incarico a tempo determinato atteso che l'eventuale attribuzione/conferimento di un incarico libero professionale ne dissimulerebbe nella sostanza uno di natura subordinata oltre ad essere vietato, come visto dalla vigente normativa, perché verrebbero ad essere esercitate funzioni ordinarie.

La presente viene pertanto inviata sia all'Ispettorato ella Funzione pubblica sia all'Ispettorato del Lavoro, ciascuno per quanto di competenza.

Si è certi che non mancherà un comunicato unitario da parte degli Organi e soggetti Politici in indirizzo inteso a prendere posizione su tale situazione aziendale

Frosinone 02 marzo 2021

Il Segretario Provinciale Fials
D'Angelo Francesco

avv. Giuseppe Tomasso